

IL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IN BASE AL D.LGS 81/08

AMBIENTE LAVORO



Bologna, 12 Giugno 2009

Prof. Dott. Luca Maria Neri

STUDIO TECNICO PROF. NERI S.R.L.

VIA BORGHI MAMO N. 15-40137 BOLOGNA-TEL. 051.441065-FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM





Conferme e novità del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 ha ripreso tutti gli aspetti qualificanti relativi alla valutazione dei rischi già proposti dal D.Lgs. 626/94, introducendo delle novità al riguardo e rendendo esplicite alcune indicazioni che quest'ultimo suggeriva secondo una corretta interpretazione.

A rimarcare il ruolo essenziale della valutazione dei rischi nell'ambito delle attività di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sta già nella **definizione** che viene fornita all'articolo 2 del nuovo decreto.



Articolo 2, lettera q:



«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Di questa definizione occorre sottolineare il riferimento esplicito al carattere della valutazione che deve essere *globale e documentata,* e soprattutto all'ampia identificazione del campo di applicazione (*tutti i rischi*) dell'obbligo con l'ambito *dell'organizzazione aziendale*.





Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è individuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

Si noti che l'obbligo di valutare tutti i rischi è sancito negli articoli 15 e 17 dello stesso decreto.

Articolo 15 - Misure generali di tutela

- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b)



Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili



- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di **tutti** i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto.

Sanzione per il DdL: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro ART. 55 c.1 lett.a



È significativa inoltre l'introduzione nella nuova normativa di due articoli specificatamente dedicati alla valutazione dei rischi

art. 28 "Oggetto della valutazione dei rischi" art.29 "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi"

con cui II T. U. ribadisce il modello compartecipativo e collaborativo già contenuto all'art. 4, c. 6 del D.lgs. 626/94, nell'attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, con le Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi (art. 29)





Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.



Il precetto contenuto nell'art. 6 par. 3 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che impone al datore di lavoro l'obbligo di "valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro", ha trovato dapprima recepimento nell'art. 4, c. 1, del D.Lgs 626/94 e ora negli articoli 17, c. 1 lett. a) e nell'art. 28, c. 1 del D.Lgs 81/08.



Sul contenuto di quest'obbligo era già intervenuta la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 49/00 del 15/11/2001 che aveva sottolineato come la valutazione, posta a carico del datore di lavoro, dovesse riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori "senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie".

Il monito contenuto nella sentenza aveva portato il nostro Legislatore ad introdurre modifiche all'art.4 del D.Lgs 626/94 attraverso l'art. 21 dalla Legge 39/2002. In particolare, sia nell'ultima versione del D.Lgs 626/94, sia nell'attuale formulazione dell'art. 28 del D.Lgs 81/08, si legge che "La valutazione...deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori".



Anche nel D.Lgs 81/08, si è ritenuto necessario affiancare al termine "tutti" la locuzione "ivi compresi". Ovvero, il legislatore ha voluto rafforzare il concetto omnicomprensivo contenuto nel termine "tutti", indicando un elenco, non esaustivo, di tipologie di rischio.



In realtà tali situazioni dovevano già essere valutate in base al D.Lgs 626/94 e, semmai, il D.Lgs 81/08 le ha evidenziate proprio sulla base del fatto che molto spesso tali situazioni venivano "dimenticate" dai datori di lavoro nell'ambito della propria valutazione dei rischi.

Quindi con il D.Lgs 81/08 <u>non</u> vi sono nuovi rischi da considerare: dovevano essere valutati tutti i rischi prima e debbono essere valutati tutti i rischi ora.





STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress è uno stato di malessere "che si manifesta con sintomi fisici, psichici o sociali legati all'incapacità delle persone di colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative e la loro attività lavorativa".

Non è una malattia, anche se una esposizione prolungata allo stress può diminuire l'efficienza lavorativa e causare problemi di salute

LAVORATRICI MADRI

Divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi, insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti

Obbligo di modifica della mansione oppure interdizione dal lavoro fino al 7° mese di età del figlio

DIFFERENZE CULTURALI

Il DdL deve valutare i rischi focalizzando l'attenzione sulle problematiche legate alle difficolta' linguistiche, culturali e conoscitive

DIFFERENZE DI GENERE

Non vincolare le lavoratrici a mansioni tipologie contrattuali con scarse prospettive professionali e permettere maggior equilibrio tra responsabilità familiari e professionali

STUDIO TECNICO PROF. NERI S.R.L.

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi








- a) una <mark>relazione</mark> sulla valutazione di <mark>tutti</mark> i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali <mark>adottati</mark>, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;



La valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti i rischi:



- GENERALI, connaturati all'attività dell'impresa;
- SPECIFICI, della singola attività lavorativa;
- PARTICOLARI, riguardanti determinati gruppi di lavoratori.
- RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI, e in quanto tali, prevenibili.

STUDIO TECNICO PROF, NERI S.R.L.





FATTORI DI RISCHIO

Per sistematizzare l'analisi, i fattori di rischio si possono distinguere in funzione del tipo di effetti potenziali di danno, in:

- Fattori di rischio per la sicurezza (provocano in modo indiretto infortuni)
- Fattori di rischio per la salute (provocano in modo indiretto malattie)
- Fattori di rischio legati ad aspetti ergonomici, organizzativi e gestionali (i potenziali effetti di danno dipendono da altri fattori presenti)





ESAME DELLE ATTIVITA'

INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI PERICOLO

Un mezzo indispensabile nelle analisi delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro sono i sopralluoghi approfonditi di valutazione, che devono:

Essere metodici.

Essere esaustivi.

Utilizzare la partecipazione di tutti i lavoratori

Avvenire durante le normali condizioni di lavoro non tralasciando le condizioni saltuarie o non ordinarie.



Il carattere **preventivo** della valutazione è richiesto esplicitamente:

- per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi, compresi i cancerogeni: preventivamente rispetto l'inizio dell'attività; (art.223, c. 1)
- per l'esposizione ad atmosfere potenzialmente esplosive: prima dell'inizio delle attività lavorative;

(art.294, c. 3)

per l'esposizione a radiazioni ionizzanti: prima dell'inizio delle attività lavorative e previa acquisizione di relazione scritta elaborata da un esperto qualificato, contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione, e che costituisce il documento di valutazione, limitatamente ai rischi di radiazioni ionizzanti;

(art.61, D.Lgs.230/95)

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO NO SI AMBIENTE LAVORO Pericolo Si generano altri pericoli eliminabile? Eliminazione NO pericolo Rischio riducibile SI Rischio residuo Misure di Alla fonte con sotto controllo? prevenzione misure preventive NO SI NO Rischio riducibile SI Misure di protezione Rischio residuo Alla fonte con collettiva sotto controllo? misure preventive NO NO Rischio riducibile SI Rischio residuo Misure di protezione Alla fonte con sotto controllo? individuale misure preventive NO NO **RISCHIO SOTTO CONTROLLO**



Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata. In merito si è espressa la Sezione III penale della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08- sostenendo che "...il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione

dovevano essere adottate".

Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile l'applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.



Riguardo alla determinazione delle misure di prevenzione e protezione va rilevato che il D.Lgs. 626/94 richiedeva

l' indicazione

mentre il d.Lgs. 81/08 parla di

<u>individuazione</u>

delle procedure per l'attuazione delle misure.

La diversa scelta terminologica si interpreta nel senso della richiesta di un migliore livello di dettaglio nella definizione degli interventi considerati necessari. Essa inoltre è finalizzata ad assicurare una migliore determinazione delle azioni da intraprendere, e quindi, la loro concreta attuabilità.



AMBIENTE LAVORO Articolo 28 - (segue)



- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.



L'obbligo di valutare tutti i rischi, pone il problema della ricerca di strumenti capaci di assicurarne la completezza, sia quello delle modalità gestionali che consentano il continuo adeguamento della valutazione.

È comunque richiesta la maggiore sistematicità possibile nell'identificazione di tutti i possibili rischi connessi all'attività lavorativa, ossia nella:

- Individuazione di tutte le possibili fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, modalità operative) presenti in tutte le fasi lavorative;:
- Individuazione e caratterizzazione di tutti i soggetti esposti direttamente o indirettamente anche a pericoli particolari.





Altro elemento di novità che richiede una "personalizzazione" del DVR è legato all'obbligo di individuare delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale punto coniuga l'ambito <u>oggettivo</u> dell'obbligo di Valutare Rischi specifici con quello <u>soggettivo</u> della professionalità e dell'esperienza del lavoratore con l'obiettivo di:

- -organizzare le mansioni tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute.
- effettuare percorsi formativi e di addestramento specifici.





Il tener conto di tutti gli aspetti elencati, impone di ampliare il campo di valutazione ai rischi associati alle operazioni e condizioni di lavoro:

- di supporto a quelle principali (pulizia, manutenzione ordinaria, ..);
- Saltuarie o eccezionali (manutenzione straordinaria, arresto e riattivazione impianti, ..);
- di emergenza;
- Svolte da personale interno in luoghi di lavoro esterni;
- Svolte da personale esterno all'interno della sede aziendale;



CARATTERIZZAZIONE DELLE ESPOSIZIONI



È indispensabile raccogliere le informazioni necessarie adottando modalità partecipative nell'analisi.

Il colloquio con i lavoratori (intervista) è la forma più normale in cui tale partecipazione può essere assicurata e può garantire una buona libertà espressiva.

Va esteso a tutti i soggetti e dovrà coprire l'intera casistica delle mansioni svolte o dei gruppi di esposizione omogenea e i diversi livelli gerarchici.





ANALISI DELLA MANSIONE – ATTIVITA' Nome, Cognome, Area operativa Effettua occasionalmente lavori estranei alla sua formazione professionale specifica? L'attività si svolge prevalentemente in un unico luogo di lavoro fisso o in più luoghi di lavoro? Quali? Svolge saltuariamente lavori esterni? Ha mai subito infortuni? Se si, quali? Ha mai rischiato di subire un infortunio o ha assistito a tale circostanza? Se si, quali?

STUDIO TECNICO PROF. NERI S.R.L.



Vi sono realtà lavorative in cui esistono particolari classi di lavoratori esposti a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

All'interno del Documento di Valutazione dei Rischi è necessario individuare in modo univoco tali figure o classi omogenee di lavoratori esposti a particolari rischi.



ESEMPI MANSIONI (esposti a rischi particolari):

- → Montatori di ponteggi
- → Saldatori
- Addetti all'uso di diserbanti;
- Addetti alla conduzione di caldaie
- Lavoratori in ambienti ad atmosfera modificata e ambiente confinato
- **Lavoratori in ambienti ATEX**



Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



La valutazione comporta:

1. Collaborazione con RSPP e medico competente (art. 29, comma 1)

Art. 25 - Obblighi del medico competente

- 1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori,.....
 - 2. Consultazione del RLS

(art. 29, comma 2)

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lav. per la sicurezza
[.....] b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;





PERTANTO

CARATTERISTICHE DVR

CONSULTIVO

COLLABORATIVO



Il carattere di partecipazione, il più possibile estesa a tutti i lavoratori, è tanto rilevante da consigliare che nel documento di valutazione siano riportate le modalità con cui essa è stata assicurata.

(art.28, c.2, lett.e)

Viene anche enfatizzata l'importanza della partecipazione al fine di garantire con forme di coinvolgimento attivo, il miglioramento dell'atteggiamento e la consapevolezza di tutti i soggetti impegnati nei confronti della sicurezza.



Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.





Il nuovo Decreto sottolinea la natura permanente e necessariamente preventiva e proattiva della valutazione, richiedendone l'effettuazione <u>"anche"</u> in sede di SCELTA delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e preparati chimici, e di SISTEMAZIONE dei luoghi di lavoro.

Promuove inoltre, in modo stringente un approccio gestionale alle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro, organizzato e permanente, per garantire, l'adeguamento a:

- l'evoluzione dei rischi, delle conoscenze su di essi, delle tecnologie e delle prassi per il loro controllo;
- "l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare...dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri"



Il rispetto di tale precetto richiede, ai datori di lavoro, la definizione operativa dei compiti per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione e richiede la "personalizzazione" di tali procedure in capo ai soggetti che verranno individuati in base all'organizzazione aziendale.

Tale individuazione dovrà portare, di conseguenza, anche ad una specifica formazione dei soggetti individuati (dirigenti e preposti).



L'art. 29, al comma 3, richiede che la valutazione dei rischi venga rielaborata "in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro ... o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione ... "

Questo sottolinea come la valutazione dei rischi sia un processo dinamico e ciclico di:

- 1. Stima della <u>probabilità di accadimento</u> di un evento_in relazione all'entità del danno prevedibile, nelle reali condizioni operative oggettive e soggettive.
- Decisione sull'accettabilità del livello di controllo del rischio stimato.





3.definizione delle misure necessarie all'adeguato controllo del rischio.

4. gestione delle misure definite

....PER ASSICURARE LA CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, FINO AI LIVELLI CONSENTITI DALLE CONOSCENZE ACQUISITE IN BASE AL PROGRESSO TECNICO.



Con il termine <u>processo</u> si sottolinea come si abbia a che fare con un'operazione di tipo complesso, costituita da fasi preparatorie, di analisi tecnica, e decisionali.

Nella sua attuazione devono essere rispettati i criteri di:

- 1. Utilizzo delle <u>più avanzate conoscenze scientifiche e</u> <u>tecniche</u> nell'individuazione e conseguente stima del rischio delle misure necessarie all'adeguato controllo del rischio.
- Ricorso alle <u>migliori tecnologie possibili</u> per il controllo di tali rischi.
- 3. Ovvero perseguimento della <u>massima sicurezza</u> <u>tecnica, organizzativa e procedurale</u> concretamente fattibile, nella definizione e attuazione delle misure di prevenzione.





Nella valutazione dei rischi, associati a diversi fattori, devono essere tenuti presenti tre riferimenti, corrispondenti a tre diversi livelli gerarchici:



STUDIO TECNICO PROF. NERI S.R.L.

VIA BORGHI MAMO N. 15-40137 BOLOGNA-TEL, 051,441065-FAX 051,443045
WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM





LEGGI: le norme giuridiche le cui prescrizioni hanno carattere cogente. La legislazione definisce delle prescrizioni minime atte a garantire un sufficiente livello di prevenzione nella generalità dei casi, con l'obiettivo finale di eliminare o minimizzare i rischi.

NORMA TECNICA: secondo la Direttiva98/34/CE è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa, per applicazione ripetuta o continua la cui osservazione non sia obbligatoria.

(art.2, c. 1, lett. u)





procedurali conformi alla normativa vigente adottabili volontariamente. Secondo il D.Lgs. 81/08 sono soluzioni organizzative ... elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'ISPESL, dall' INAIL e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

(art. 2, c. 1, lett. v)

LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;.

(art. 2, c. 1, lett. z)



VERIFICA E REVISIONE DELLA VALUTAZIONE

si distinguono due fasi diverse per natura e implicazioni:



- VERIFICA O CONTROLLO della messa in atto, efficacia ed efficienza delle misure
- REVISIONE del processo di valutazione
 - Il primo momento si può definire come l'insieme delle azioni atte a garantire che gli interventi programmati:
- Siano effettivamente attuati entro i tempi previsti
- Siano correttamente attuati (controllo dell'efficienza)
- Si rivelino adeguate agli obiettivi di riduzione del rischio (controllo dell'efficacia)





L'individuazione di rischi specifici richiede la redazione di relazioni inerenti ognuno di essi.

In queste valutazioni dovranno essere riportate le informazioni inerenti la valutazione dei singoli rischi, la classe di lavoratori soggetti e i valori di esposizione determinati.

Tra questi documenti relativi alla valutazione di rischi specifici:

Valutazione del Rumore

Valutazione delle Vibrazioni

Valutazione delle Radiazioni Ionizzanti

Valutazione delle Radiazioni Ottiche

Valutazione delle Radiazioni Non Ionizzanti

Valutazione delle Polveri e dell'amianto

Valutazione delle Sostanze Chimiche

Valutazione delle Sostanze Biologiche



Esempio: tabella riassuntiva delle valutazioni dei rischi effettuate



RISCHIO VALUTATO	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO E DATA EMISSIONE	FREQUENZA AGGIORNAMENTO/ REVISIONE	PROSSIMO AGGIORNAMENTO
INCENDIO	Valutazione del rischio incendio di maggio 2009 (a cura dello Studio Tecnico Prof. Neri S.r.l.)	In occasione di significativi cambiamenti nell'attività, o quando gli edifici sono oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.	Non definito
ATEX	Rischio non presente	In occasione di significativi cambiamenti nell'attività, o quando gli edifici sono oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.	
RUMORE	Ripetizione della valutazione del rumore negli ambienti di lavoro D.Lgs. 626/94 art. 49 quinquies comma 1 come modificato dal D.Lgs. 195/2006 - del 11/04/2007 (a cura dello Studio Tecnico Prof. Neri S.r.l.)	Quadriennale	2011
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Rischio non presente	Quadriennale	-
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	Valutazione dei rischi ed esposizione ad agenti chimici art 4 D.Lgs. 626/94 del 10/03/2007 (a cura dello Studio Tecnico Prof. Neri S.r.l.)	Periodico o comunque in occasione di notevoli mutamenti nell'attività	-



AMBIENTE LAVORO

RUMORE




INCENDIO

SINGOLE VALUTAZIONI del rischio

MMC

VALUTAZIONI del rischio inerente la mansione





Esempio di valutazione del rischio inerente la mansione



Nr.	Rischio	Rischio residuo	Misure di contenimento	Allegati procedure	Periodicità	Indice di rischio	Ruolo per l'attuaz. delle misure	Programma di Formaz.\ Informaz.\ Addestram.





PERTANTO

CARATTERISTICHE Nuovo modello DVR

CONSULTIVO

COLLABORATIVO

DINAMICO

STUDIO TECNICO PROF. NERI S.R.L.

VIA BORGHI MAMO N. 15-40137 BOLOGNA-TEL. 051.441065-FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM



Tali criteri sono sanciti dall'art. 2087 del C.C. e ribaditi nella definizione di "prevenzione" come modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08: "il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno".

La dinamicità del processo è l'elemento necessario a garantire l'adeguamento continuo all'evoluzione delle condizioni lavorative, oggi soggette a rapide trasformazioni mentre la ciclicità assicura il carattere permanente delle attività di valutazione dei rischi, finalizzate al miglioramento continuo.

Tale aspetto è ribadito nella stessa definizione di valutazione dei rischi dove si parla di "miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza".



VI RINGRAZIO PER L' ATTENZIONE

PASSO LA PAROLA ALL' ING. MASSIMO MELEGA





AMBIENTE LAVORO





Articolo 29 - (segue)


- 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
- 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
- 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, ad esposizione amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.











DLGS N. 626/1994 TITOLO I	DLGS N. 81/2008 TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
ART 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto	ART 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
 Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valutatutti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 	1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paes

DLGS N. 626/1994 TITOLO I	DLGS N. 81/2008 TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
ART 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto	ART 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.	2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.



È evidente lo scopo del legislatore di puntualizzare aspetti della valutazione dei rischi impliciti nel D.Lgs. 626/94, ma che fino ad oggi si configuravano come orientamenti applicativi.

In tal senso si può intendere la sottolineatura della necessità di una specifica valutazione dei rischi da stress, e di quelli riguardanti gruppi di lavoratori soggetti a particolari vulnerabilità fisiche o sociali



Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione



- 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
- 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.



Articolo 25 – (segue)



- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- *i)* comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- *l)* **visita gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- *n*) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



L'art. 28, al comma 2, richiede che la valutazione debba avere data certa.

In ordine all'obbligo di "data certa", quale requisito del DVR, occorre osservare che nessuna indicazione operativa è prevista dalla norma.

Fatto salvo che è responsabilità del datore di lavoro assicurare la data certa del documento attraverso l'adozione di sistemi che garantiscano la verifica della data di approvazione del documento e non ne consentano successive contraffazioni, non è quindi possibile fornire indicazioni tassative circa le modalità con le quali assicurare tale requisito.



È possibile affermare che alcuni strumenti già oggi disponibili, citati dal Garante per la protezione dei dati personali in un parere del 5/12/2000, assicurano in requisito della data certa, e tra questi:

- a) il ricorso all'autoprestazione presso uffici postali (art. 8 del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261), con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene
- b) per le amministrazioni pubbliche, l'adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto
- c) l'apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999)
- d) l'apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico
- e) la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;





- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- *l*) il controllo sanitario dei lavoratori;
- *m)* l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n)l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- *v)l'* uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- <<E' stato modificato al punto z la frase iniziale "il regolare" con "la regolare">>>
- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori



AMBIENTE **LAVORO**

<u>D.V.R.</u>



fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all'art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure. fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all'art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private...-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall'art.29, comma 7.

Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.



Autocertificazione



L'autocertificazione (art.29, c.5, D.Lgs.81/08) dell'avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa <u>fino a 10 dipendenti</u>.

Tale autocertificazione (già prevista dall'abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all'art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il **31 dicembre 2010**).

Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012.



<u>L'autocertificazione</u> non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e <u>precisamente</u>:



- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- **b)** nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi...), e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- **g)** nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.



AMBIENTE LAVORO



- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- *i*) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- *l)* partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- *m)* fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



AMBIENTE LAVORO



Articolo 50 –(segue)

- 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
- 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
- 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



Articolo 25 - Obblighi del medico competente





- 1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;





Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- 1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;